



13.5 Valutazione di Impatto Ambientale

La Valutazione di Impatto ambientale (comunemente detta V.I.A.) rappresenta uno strumento di politica ambientale finalizzato a verificare l'impatto complessivo di un progetto sull'ambiente mediante l'adozione di determinate procedure nell'ambito di diverse alternative progettuali. Per una quantificazione dell'impatto è però necessario non solo identificare il fattore impattante e gli effetti da esso indotti, ma anche attribuire a tali effetti una dimensione spaziale e temporale. Con l'espressione *impatto ambientale* si intende l'alterazione indotta da una qualsiasi attività sull'ambiente circostante che può essere sia causata da eventi naturali, quali frane, alluvioni, terremoti, eruzioni, ecc., sia da attività antropiche, come azioni di tipo produttivo ed insediativo. L'attenzione circa la prevenzione e l'eventuale mitigazione degli effetti viene posta essenzialmente su queste ultime, essendo maggiormente controllabili e modificabili.

È quindi necessario che tutte le implicazioni di ordine ambientale derivate dalla realizzazione dell'opera vengano individuate e caratterizzate nella fase di presentazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) consentendo di stabilire in modo scientificamente coerente i possibili effetti che l'azione da intraprendere può avere sull'ambiente.

Lo Studio di Impatto Ambientale rappresenta un documento che deve essere redatto dal soggetto proponente (colui che presenta all'autorità competente il progetto per la realizzazione di un'opera o di un intervento da sottoporre a V.I.A.) assieme al progetto dell'opera, suddiviso nei quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale.

Il primo indica le relazioni tra opera progettata ed atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; il secondo descrive il progetto e le motivazioni tecniche delle scelte progettuali nonché le eventuali misure da adottare al fine del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente mentre il terzo illustra tutte le componenti ambientali interessate stimando gli impatti indotti dall'opera con riferimento ad esse. Lo Studio di Impatto Ambientale è quindi di fondamentale importanza per la valutazione delle possibili ripercussioni dell'opera sull'ambiente.

La V.I.A. va applicata alla tipologia di progetti individuati dalle direttive

comunitarie e recepite dalla normativa statale e provinciale. Inoltre con i suoi contenuti tecnici, scientifici ed amministrativi, dovrebbe assurgere a strumento di informazione per i cittadini, rendendoli partecipi delle scelte attuate contribuendo così a realizzare il controllo sociale.

Ai cittadini vengono messi a disposizione una serie di elementi di conoscenza che sono contenuti nello Studio di Impatto Ambientale redatto dal progettista dell'opera e nei pareri espressi al progetto dagli organi autorizzativi. L'interrelazione tra tutte queste valutazioni e le possibili osservazioni dei cittadini, dovrebbero permettere di operare la scelta migliore tra le diverse soluzioni prese in considerazione.

La V.I.A. è disciplinata da norme comunitarie, nazionali e regionali: in particolare, la legge regionale della Puglia n. 11 del 12 aprile 2001 detta le norme in materia di V.I.A. nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e degli indirizzi del D.P.R. 12 aprile 1996.

Direttiva n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985

Rappresenta il principale riferimento normativo per la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. I principi fondamentali della stessa sono:

- *principio di prevenzione - la migliore politica ambientale consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti; in tutti i processi tecnici di programmazione e decisione si deve tenere conto, nel momento più anticipato possibile, delle eventuali ripercussioni sull'ambiente;*
- *armonizzazione delle differenti normative nazionali;*
- *individuazione, nell'allegato I della Direttiva, di opere di grande rilievo per le quali viene sancita l'obbligatorietà della procedura di V.I.A.;*
- *individuazione nell'allegato II di progetti appartenenti a determinate categorie di opere per le quali l'obbligatorietà o meno della V.I.A. deve essere sancita attraverso atti legislativi dello Stato membro;*
- *informazione e coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale.*

Legge n. 349/1986

Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente che all'art. 6 prevede l'introduzione della procedura di V.I.A. nell'ordinamento italiano e ne affida la responsabilità al Ministero dell'Ambiente.

**D.P.C.M. n. 377/88**

Di regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Esso recepisce i contenuti dell'allegato I della Direttiva 85/337/CEE rendendo obbligatoria la procedura di V.I.A. per le opere ivi indicate con l'aggiunta delle dighe. Ulteriori opere vengono quindi aggiunte con leggi successive.

D.P.C.M. 27 dicembre 1988

Definisce le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n.377.

Esso, in particolare, determina i criteri di formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale, i contenuti degli studi di impatto ambientale e dell'attività istruttoria, determina le componenti e i fattori ambientali, oltre alle procedure da applicare ai progetti di centrali termoelettriche e turbogas.

Legge n. 241/1990

Tale legge, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, agli artt.14-17 disciplina la conferenza di servizi nei procedimenti amministrativi relativi ad opere per le quali sia intervenuta la V.I.A. e disciplina il rilascio di pareri da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale.

Legge n. 146/1994

Sancisce l'obbligatorietà della procedura di V.I.A. per le opere di cui all'allegato II della Direttiva 85/337/CEE.

D.P.R. 12 aprile 1996

Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 della Legge 22 febbraio 1994 n.146, contenente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale atto di indirizzo e coordinamento è relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura d'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, rimettendo alle Regioni ed alle Province autonome la disciplina della procedura.

Le Regioni e le Province autonome devono altresì individuare l'autorità com-

petente nonchè l'organo tecnico che svolga l'istruttoria oltre che le eventuali deleghe agli enti locali nonchè le modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico.

La norma distingue due elenchi di opere: nel primo vengono indicate le opere per le quali la procedura V.I.A. è obbligatoria in assoluto (Allegato A) mentre nel secondo sono indicate le opere per le quali la procedura V.I.A. è obbligatoria se le stesse ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette (salvo il mancato superamento di soglie minime predeterminate) (Allegato B).

Per i progetti del secondo elenco, non compresi all'interno di aree naturali protette, si prevede che l'autorità competente, possa verificare (entro 60 giorni) se le caratteristiche del progetto richiedono comunque lo svolgimento della procedura V.I.A. in ragione delle relative caratteristiche (dimensioni, utilizzo di risorse naturali, rischio incidentale, impatto sul patrimonio storico ed artistico, ecc.) ed ubicazione (capacità di carico dell'ambiente naturale, ecc.).

Direttiva n. 97/11/CE

Modifica la Direttiva 85/337/CEE prevedendo lo scambio di informazioni tra Commissione Europea e Stati membri sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva. Essa inoltre amplia le opere soggette alla procedura di cui all'allegato I della Direttiva 85/337/CEE modificando l'elenco delle opere indicate nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE attraverso lo spostamento di alcune opere nell'allegato I e l'inserimento di nuove opere non previste (alcune, in verità, già contemplate nel D.P.R. del 12 aprile 1996).

D.P.R. 11 febbraio 1998

Integra l'elenco delle opere soggette a procedura V.I.A. di competenza del Ministero dell'Ambiente in rispondenza alle prescrizioni della Direttiva 97/11/CE.

D.P.C.M. 3 settembre 1999

Integra e modifica l'elenco delle opere soggette a procedura V.I.A. di competenza delle Regioni e delle Province autonome in rispondenza alle prescrizioni della Direttiva 97/11/CE. Anche nell'ipotesi in cui la normativa non preveda l'obbligatorietà della procedura V.I.A. può comunque apparire opportuno sottoporre l'intervento a valutazione di impatto ambientale in ragione della specificità dell'opera, dimensione della stessa, sensibilità del sito interessato.



Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001

Disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in attuazione della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12 aprile 1996, integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

13.6 Valutazione di incidenza

Negli ultimi trenta anni le azioni volte a proteggere il patrimonio naturale hanno assunto un'importanza crescente nei paesi membri dell'Unione Europea.

Per favorire una migliore gestione del patrimonio naturale, l'UE ha progressivamente adottato una politica di conservazione della natura sul proprio territorio al fine di prevedere e prevenire le cause della riduzione o perdita della biodiversità, cercando così di assicurare alle specie ed agli ecosistemi un livello sufficiente di conservazione all'interno del territorio comunitario.

La “*Strategia comunitaria per la diversità biologica*” mira, infatti, ad integrare le problematiche della biodiversità nelle principali politiche settoriali quali la conservazione delle risorse naturali, il comparto agricolo, il turismo, la pesca, le politiche regionali e di pianificazione del territorio, oltre che la gestione delle risorse forestali, l'energia ed il trasporti. Nella strategia, per altro, viene sottolineato quanto siano importanti:

- la completa attuazione della direttiva sugli habitat e della direttiva sugli uccelli selvatici;
- l'istituzione e l'attuazione della rete comunitaria NATURA 2000 quale sistema ecologico coerente con le zone speciali di conservazione il cui fine è garantire la tutela di determinati habitat naturali e specie presenti nel territorio dell'UE.

Il progetto “*Bioitaly – Puglia*” ha provveduto ad individuare su tutto il territorio regionale le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed i proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.) che contribuiscono alla Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda le Aree naturali di interesse comunitario, in relazione alle direttive Comunitarie “*Habitat*” ed “*Uccelli*”, la realizzazione di particolari opere e di piani e programmi (piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici-venatori) sono soggetti ad una procedura di valutazione di incidenza ambientale che prende in considerazione gli eventuali impatti esercitati su specie ed habitat presenti. Tale procedura rappresenta così un particolare caso di applicazione dei dettami e dei presupposti della V.I.A. ai piani e programmi, anche se con modalità “*simplify*”.

In proposito occorre ricordare, tra i riferimenti normativi:

Direttiva 79/409/CEE

La direttiva sugli “*Uccelli selvatici*” impone agli Stati membri di proteggere le specie vulnerabili di uccelli selvatici (allegato 1 alla direttiva) e inoltre stabilisce che debbano essere preservati gli habitat che accolgono tali specie come zone di protezione speciale.

Direttiva 92/43/CEE

Tale direttiva, denominata “*habitat*” è volta alla conservazione dei diversi tipi di habitat e delle specie d’interesse comunitario.

Essa integra le zone di protezione speciale con i siti di interesse comunitario, questi ultimi destinati a divenire zone speciali di conservazione, in una rete europea di aree di interesse e protezione ambientale denominata “*Natura 2000*”. In particolare l’art. 6 della direttiva impone agli stati membri l’obbligo di garantire l’adozione di opportune misure di salvaguardia per tali aree, rendendo obbligatoria una valutazione ambientale per piani e progetti che interessano le stesse.

D.P.R. n. 357/97

“*Regolamento di attuazione della Direttiva 92/93 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”. Esso affida alle Regioni ed alle Amministrazioni locali la responsabilità della conservazione delle aree di interesse comunitario della rete “*Natura 2000*” e della definizione di piani e modalità di gestione delle stesse. Inoltre, rende obbligatoria la redazione di una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito d’importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.



D.P.R. n. 120/2003

Il recente D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 costituisce il regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357/97; esso adegua la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie tenuto conto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro lo Stato Italiano, per la non corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva Habitat. L'art. 6 del D.P.R. 120/03, stabilisce che gli studi volti a individuare e valutare le incidenze sui Siti Natura 2000, siano svolti secondo gli indirizzi dello stesso Allegato G al precedente D.P.R. 357/97.

Normativa regionale

In Puglia la D.G.R. 8 agosto 2002 n. 1157 prende atto della revisione tecnica delle delimitazioni dei p.S.I.C. e delle Z.P.S. individuate nella Regione. Inoltre la L.r. 12 aprile 2001 n. 11 disciplina le norme sulla V.I.A. e all'art. 4 dispone riguardo la Valutazione di Incidenza per gli interventi ricadenti in Z.P.S. o in p.S.I.C..

13.7 Valutazione ambientale strategica

La Valutazione Ambientale Strategica (comunemente detta V.A.S.) è uno strumento messo a punto dalla Commissione Europea (Direttiva Europea 2001/42/CE entrata in vigore il 21 luglio 2001) per la “*valutazione degli effetti di piani/programmi sull'ambiente naturale*” al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. In tal modo si garantisce che gli effetti ambientali, derivanti dall'attuazione di piani/programmi (art. 3) – politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – siano considerati e valutati fin dalle prime fasi del processo decisionale, ovvero durante la loro elaborazione e prima della loro adozione, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale. In altre parole, la V.A.S. assolve il compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità (a differenza della V.I.A. che si applica a singoli progetti di opere). Si è infatti compreso che l'analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto e non a monte, all'intero programma, non permette di tener conto preventivamente di tutte le alternative possibili. In sostanza la V.A.S. diventa, per il piano/programma, un elemento costruttivo, valutativo,

gestionale e di monitoraggio. Quest'ultima funzione rappresenta uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva finalizzata a controllare e contrastare, attraverso l'uso di indicatori di stato e di prestazione, del tipo D.P.S.I.R., gli effetti negativi derivanti dall'attuazione del piano/programma ed adottare misure correttive al processo in atto. Un aspetto rilevante del monitoraggio è la verifica dei criteri su cui è stata condotta la valutazione e di conseguenza, l'implementazione di nuove informazioni previo adeguamento degli stessi criteri di valutazione. Specialmente in tale fase importante è il collegamento della base dati ad un sistema informativo geografico che consenta di eseguire una serie di operazioni su informazioni cartografiche georeferenziate e di rappresentare gli indicatori su carte tematiche.

Dati i contenuti previsti, un approccio rigoroso alla V.A.S. presuppone necessariamente un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare.

La V.A.S. si articola in una valutazione ex ante, in una intermedia, e in una ex post. La valutazione ex ante procede ed accompagna la definizione dei piani/programmi di cui è parte integrante. La valutazione intermedia prende in considerazione i primi risultati degli interventi, la coerenza con la valutazione ex ante, la pertinenza degli obiettivi ed il grado di conseguimento degli stessi. La valutazione ex post è destinata ad illustrare l'impiego delle risorse, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e del loro impatto e coerenza con la valutazione ex ante. Le novità introdotte con la V.A.S. sono:

- l'elaborazione di una *Analisi dello Stato Ambientale (A.S.A.)*;
- lo svolgimento di *consultazioni*;
- la *valutazione* del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni;
- la *messa a disposizione*, del pubblico e delle autorità interessate, *delle informazioni* sulle decisioni prese.

In particolare, l'A.S.A., ovvero la rappresentazione della situazione ambientale, deve contenere, sulla scorta dei dati esposti nel presente documento, tutti i dati di riferimento che caratterizzano lo stato dell'ambiente insieme alle caratteristiche socio economiche delle aree interessate. Tali indicatori devono essere capaci di descrivere l'ambiente, individuare, misurare e contribuire a valutare, nelle successive fasi di verifica e programmazione l'impatto dell'azione strategica. Gli indicatori devono rispondere alle seguenti caratteristiche: essere rappresentativi, validi dal punto di vista scientifico, semplici e di agevole interpretazione, capaci di indicare la tendenza nel tempo, sensi-



bili ai cambiamenti ambientali basati su dati facilmente disponibili documentati ed aggiornabili. Essi devono inoltre caratterizzare le pressioni, i punti di forza e di debolezza della risorse ambientali oltre che economiche e sociali (*ANALISI S.W.O.T.*). Sulla base dell'analisi di tali indicatori bisogna individuare obiettivi, finalità e priorità compatibili con i dettami dello sviluppo sostenibile.

Fasi, obiettivi ed indicatori della V.A.S.

Fase a) *Valutazione della situazione ambientale – Elaborazione di dati di riferimento*


Individuare e presentare informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali di un'area, sulle interazioni positive e negative tra tali contesti ed i principali settori di sviluppo. Il contributo degli indicatori deve essere rivolto ad integrare gli schemi d'analisi dello stato ambientale privilegiando gli indicatori di stato.

Fase b) *Obiettivi, finalità e priorità*

Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile da conseguire grazie ai piani/programmi di sviluppo. Dalla lettura d'insieme e dal confronto degli indicatori è possibile costruire scenari (certamente da preferire a modelli deterministici) e gerarchizzare le esigenze consentendo di effettuare vere e proprie “*diagnosi ambientali*” per l'individuazione di criticità, carenze, eventuali precarietà degli equilibri esistenti, ecc., finalizzando la scelta di obiettivi e di priorità in materia di ambiente.

Fase c) *Bozza di proposta di piano/programma ed individuazione delle alternative*

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrati a pieno titolo nel progetto di piano/programma che definisce gli obiettivi e le priorità di sviluppo oltre che i tipi di iniziative suscettibili di ricevere contributi e le principali alternative ai fini di conseguire gli obiettivi stessi. Il contributo degli indicatori d'impatto è opportuno per relazionare gli interventi con le priorità ambientali mentre molto utile risulta quello degli indicatori di risposta alle pressioni esercitate.



Fase d) *Valutazione ambientale della bozza di proposta*

Valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle priorità di sviluppo previste da piani/programmi ed il grado di integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, finalità, priorità ed indicatori. Analizzare in quale misura la strategia definita nel documento agevoli o ostacoli lo sviluppo sostenibile in questione. Esaminare la bozza di documento nei termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria in campo ambientale. Molto utile è il contributo fornito dagli indicatori di risposta, per valutare mediante i suddetti modelli di simulazione la “risposta” alle richieste di sostenibilità ambientale e predisporre i monitoraggi sui sistemi paesistico-ambientali.

Fase e) *Indicatori in campo ambientale*

Qualificare e semplificare le informazioni in modo da agevolare, sia da parte dei responsabili delle decisioni che da parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra l’ambiente ed i problemi chiave del settore. Tali indicatori dovranno essere quantificati per spiegare i mutamenti nel tempo favorendo l’attuazione delle attività descritte. Sono certamente da privilegiare i caratteri di sintesi, semplicità d’uso e chiarezza possibilmente a carattere quantitativo.

Fase f) *Integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva in merito ai piani/programmi*

Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano/programma tenendo conto dei risultati della valutazione. La V.A.S. e la V.I.A. si trovano in stretta correlazione tra loro nascendo sostanzialmente la prima a completamento e integrazione della seconda. Con la V.I.A. si attiva una procedura volta a fornire l’autorizzazione di un determinato progetto mentre con la V.A.S. si vuole aggregare il consenso attorno alle scelte effettuate relativamente al piano/programma di cui il progetto può fare parte. Entrambe le procedure avviano un processo decisionale, ma mentre nella V.I.A. il rapporto tra il soggetto proponente ed il soggetto competente ad esprimere una valutazione è di tipo autorizzativo, nella V.A.S. la relazione tra l’autorità che elabora il piano/programma e l’autorità con competenze ambientali è tendenzialmente di tipo consultivo. Le modalità di applicazione ed adozione della V.A.S. sono del tutto simili alla V.I.A. applicata ai progetti. Oltre alla Direttiva Europea 2001/42/CE entrata in vigore il 21 luglio 2001, occorre ricordare, tra i riferi-



menti normativi:

Regolamento n. 2031/93 CEE: prevede, agli artt. 8, 9 e 11 bis che i piani regionali di conversione economica e sociale presentati dagli Stati membri per le regioni ammissibili nel quadro dell'obiettivo 1, 2 e 5b, includano una valutazione di impatto ambientale. Il piano deve includere nello specifico una valutazione della situazione ambientale della regione in questione, una valutazione dell'impatto delle strategie ed operazioni contenute nello stesso in termini di sviluppo sostenibile, adottando disposizioni per coinvolgere le autorità competenti in materia ambientale e designate dallo Stato membro alla preparazione e all'attuazione delle azioni previste dal piano.

Regolamento n. 1260/99 CE: prevede disposizioni generali sui Fondi strutturali volgendo l'attenzione alla necessità che le esigenze della tutela ambientale assumano un particolare rilievo sotto il profilo sistemico e della loro integrazione nella definizione delle politiche e azioni comunitarie. Individua nel coinvolgimento e nella partecipazione di tutti gli stakeholders al processo decisionale la migliore modalità per la promozione di uno sviluppo sostenibile.